



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0015266/TA del 15/10/2014

Filt Cgil

Segreteria nazionale

Via G. Battista Morgagni 27
00161 Roma

Fit Cisl

Segreteria nazionale

Via Antonio Musa 4
00161 Roma

Uil Trasporti

Segreteria nazionale

Via di Priscilla 101
00199 Roma

Ugl Trasporti - Settore Aereo

Segreteria nazionale

Via Regina Margherita 269
00198 Roma

Filcams Cgil

Segreteria nazionale

Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma

Fisascat Cisl

Segreteria nazionale

Via dei Mille 56
00185 Roma

Uiltucs Uil

Segreteria nazionale

Via Nizza 128
00198 Roma

Fiom Cgil

Segreteria nazionale

Corso Trieste 26
00198 Roma

Fim Cisl
Segreteria nazionale
Corso Trieste 26
00198 Roma

Uilm Uil
Segreteria nazionale
Corso Trieste 26
00198 Roma

Ugl Metalmeccanici
Segreteria nazionale
Via Principe Amedeo 23
00185 Roma

Fismic
Segreteria nazionale
Via Case Rosse 23
00132 Roma

Legea Cisl
Segreteria nazionale
Via Principe Granatelli 28
90139 Palermo

Usb Lavoro Privato
Segreteria nazionale
Viale Castro Pretorio 116
00185 Roma

Cub Trasporti
Segreteria nazionale
Via Cavour 101
00184 Roma

Cobas
Segreteria nazionale
Viale Manzoni 55
00185 Roma

Flai Trasporti e Servizi
Segreteria nazionale
Via A.M. Ampere 40
20131 Milano

Fiadel
Segreteria nazionale
Via Goito 17
00185 Roma

Cildi
Segreteria nazionale
Via Domenico Scinà 151
90100 Palermo

Anpac
Segreteria nazionale
Via Francesco Borromini 28
00054 Fiumicino – Roma

Avia
Segreteria nazionale
Via Epicarno 25
00125 Roma

Anpav
Segreteria nazionale
Via della Magliana 872/B
00148 Roma

Associazione Piloti
Meridiana Fly (APM)
Segreteria nazionale
apmolbia@tiscalipec.it

ATM PP
Segreteria nazionale
Via delle Rupicole 85/87
00169 Roma

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

Assaereo
Viale delle Arti, 123
00054 Fiumicino - Roma

Assaeroporti

Via Castello della Magliana 38
00148 Roma

Assohandlers

Via Giorgio Giorgis 126/A
00054 Fiumicino – Roma

Assocatering

Via Aeroporto di Fiumicino 164
00054 Fiumicino – Roma

Assocontrol c/o Enav

protocollogenerale@pec.enav.it

Ibar

ibar_it@pec.ibar.it

Fairo (presso British Airways)

Viale Città d'Europa 681
00144 Roma

Gruppo Alitalia

Piazza Almerico da Schio
Palazzina RPU
00054 Fiumicino – Roma

Gruppo Meridiana

Centro Direzionale Aeroporto
Costa Smeralda
07026 Olbia

Techno Sky

Via del Casale Cavallari 200
00156 Roma

Easy Jet

Via Fernanda Wittgens 3
20123 Milano

ADICONSUM

Fax 06/44170230

ADOC

Fax 06/86329611

ADUSBEF

Fax 06/4818633

ASSOCIAZIONE

CONSUMATORI UTENTI

Fax 02/6425293

ASSOUTENTI

Fax 06/6867434

CENTRO TUTELA

CONSUMATORI

Fax 0471/979914

CITTADINANZATTIVA

Fax 06/36718333

CODACONS

Fax 06/99695923

CODICI

Fax 06/55307081

CONFCONSUMATORI

Fax 0521/285217

FEDERCONSUMATORI

Fax 06/47424809

LA CASA DEL

CONSUMATORE ONLUS

Fax 02/76392450

**MOVIMENTO DIFESA DEL
CITTADINO**

Fax 06/4820227

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Fax 06/3234616

ALTROCONSUMO

Fax 02/66890288

LEGA CONSUMATORI

Fax 02/48302611

**MOVIMENTO
CONSUMATORI**

Fax 06/4820227

**Dipartimento della Funzione
Pubblica**

Fax 06/68997188

**Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti**

Fax 06/44234159

**Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali**

Fax 06/4821207 - 46834023

Ministro dell'Interno

Fax 06/

e, p.c. **Presidente del Senato della
Repubblica**

Fax 06/67062022

**Presidente della Camera dei
Deputati**

Fax 06/67603522

**Presidente del Consiglio dei
Ministri**

Fax 06/67793543

**Pos. 386/12
Settore: TA**

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 ottobre 2014, su proposta del Prof. Avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera.

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che lo sciopero nel settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, adottata con delibera della Commissione del 19 luglio 2001, n. 01/92, e pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185;

che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi e di erogazione del servizio di trasporto aereo;

che, pertanto, è opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere più attuale il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, nel gennaio del 2013, la Commissione, nella sua costante opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio delle procedure per il rinnovo del CCNL dell'8 luglio 2010, pur non rinvenendo nel merito una diretta competenza, consapevole che una crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi sul piano delle garanzie negate ai cittadini utenti, si è resa immediatamente disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione del dialogo tra le parti, anche attraverso un tavolo tecnico da costituire presso l'Autorità;

che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio che, nel predetto CCNL, trovassero accoglimento alcune disposizioni dirette a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, da trasmettere per il prescritto giudizio di idoneità, al fine di definire regole condivise, frutto di accordo, le quali, una volta valutate idonee, modificherebbero la Regolamentazione provvisoria, attuando la volontà del legislatore di regolamentare i conflitti sindacali con regole basate, preferibilmente, sul consenso tra le parti;

che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel settore del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in data 10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti un'ipotesi di lavoro, con invito a formulare, entro il 13 giugno 2013, il proprio motivato punto di vista, al fine di poter sottoporre alla Commissione, per l'adozione della proposta di modifica, un testo che avesse già acquisito chiarezza sui punti di eventuale convergenza o dissenso delle parti e consentisse, dunque, una maggiore speditezza nella conclusione del procedimento;

che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta ipotesi di lavoro, hanno manifestato la volontà di procedere, autonomamente, attraverso un Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte,

all'individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo, chiedendo, pertanto, alla Commissione, nelle more della definizione del suddetto Accordo, di sospendere il procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria;

che, dai riscontri offerti, è emersa una sostanziale distanza tra le parti che ha indotto a ritenere irrealizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di tempo, concesso alle parti, per la definizione di un eventuale Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la procedura *ex* articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A, recante "Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 10 agosto 2001";

che la predetta Proposta è stata notificata alle parti e trasmessa, per l'acquisizione del parere, alle Associazioni degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che, con riferimento alla predetta Proposta, decorso il termine, di quindici giorni, che la legge assegna alle parti, per l'invio di eventuali osservazioni, sono pervenute alcune proposte di modifica, di cui si dà conto nell'allegata Relazione del Commissario delegato per il settore;

che, nel predetto termine, non è pervenuto alcun riscontro da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che si sono tenute le seguenti audizioni, delle quali è stato redatto verbale, che hanno accertato la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo:

- 3 giugno 2014: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti;
- 17 giugno 2014: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl Terziario, Usb, Cub, Cobas, Legea Cisl e Cildi;
- 24 giugno 2014: Anpac, Anpav, Avia, Associazione Piloti Meridianafly, ATM-PP e Fiom Cgil;
- 8 luglio 2014: Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Assaereo, Assaeroporti, Assocatering, Assohandlers, Assocontrol, Enav, Enac, Fairo, Alitalia, Meridianafly e Easyjet;

CONSIDERATO

che, nel periodo concesso alle parti, in accoglimento dell'istanza sindacale citata in premessa, è stata constatata l'assenza di iniziative utili per la definizione di un Accordo di regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo;

di dover procedere, pertanto, ad una parziale revisione di alcune disposizioni contenute nell'attuale Regolamentazione provvisoria (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e di doverla rendere più adeguata alle trasformazioni intervenute *medio tempore* nel settore, è opportuno apportare le seguenti modifiche:

- introdurre, nell'ambito di applicazione della disciplina di settore, l'attività di radiomisure in quanto tale servizio, che consente di fornire ai velivoli le corrette indicazioni nelle fasi di decollo, atterraggio e navigazione, si ritiene debba essere ricompreso tra i Servizi strumentali alla navigazione aerea, attesa anche la diretta connessione funzionale con i sistemi di assistenza al volo;
- escludere dal campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria i servizi di ristorazione nelle c.d. "aree sterili" del sedime aeroportuale, qualora siano presenti adeguati sistemi automatici (distributori di *snacks* e bevande), in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero. Quanto sopra, atteso che i bar e i ristoranti che insistono negli scali aeroportuali svolgono una attività che risponde a logiche puramente commerciali. Peraltro, in caso di disponibilità, nelle aree successive ai controlli di sicurezza, di adeguati distributori automatici di *snacks* e bevande, risulterebbe assicurato, in caso di sciopero del personale, un servizio valido e alternativo a quello offerto dai predetti esercizi commerciali;
- precisare che, in caso di proclamazione di scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo, le procedure da esperire preventivamente sono quelle previste dal CCNL di riferimento (valutate idonee dalla Commissione), in luogo di quelle disciplinate dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria. L'opportunità di tale modifica deriva dall'esigenza di ricondurre, analogamente agli altri servizi aeroportuali accessori, alle disposizioni contenute nelle discipline contrattuali, le procedure di raffreddamento e di conciliazione per il personale addetto alle attività strumentali all'assistenza al volo. Quanto sopra anche al fine di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento per il personale addetto all'assistenza e manutenzione degli impianti di controllo del traffico aereo, rispetto a quello addetto alle altre attività strumentali;
- elevare il termine di preavviso minimo da 10 a 12 giorni, il termine di preavviso massimo da 45 a 60 giorni e il termine per la revoca "tempestiva" dello sciopero da 5 a 7 giorni. Le modifiche proposte, da valutare in stretto coordinamento tra di loro, in quanto mirate ad una rideterminazione più funzionale dei termini previsti dalla disciplina, sono volte, da un lato, ad assegnare alle Aziende un lasso di tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza dello sciopero e alla predisposizione delle comandate in servizio, anche nell'interesse dei lavoratori interessati dall'astensione. Dall'altro, consentono al sindacato un più ampio ventaglio di opzioni nella scelta della data nella quale effettuare lo sciopero, anche in considerazione delle modifiche che, al contempo, si ritiene opportuno proporre in materia di rarefazione oggettiva. Infine, verrebbe limitato l'effetto annuncio dello sciopero in caso di revoca spontanea. Nel settore in questione, infatti, una revoca (*in limine*) dello sciopero determina comunque uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa l'esigenza di programmare in anticipo l'utilizzo di tale servizio;
- riformulare il testo della disposizione che disciplina i periodi di franchigia elettorale, atteso che l'attuale formulazione può dar luogo ad incertezze e disorientamento degli utenti, anche tenuto conto che il calendario delle franchigie risulta essere disomogeneo

rispetto a quello previsto in altre discipline di settore (cfr., ad es., Regolamentazione provvisoria del Trasporto Pubblico Locale);

- prevedere, tra i destinatari della proclamazione di sciopero, anche la Commissione di Garanzia, al fine di dare certezza al procedimento amministrativo che prende avvio con la ricezione del documento sindacale e si conclude con la valutazione dello stesso da parte della Commissione e con l'adozione della relativa deliberazione;
- prevedere un obbligo per le Aziende di comunicare alle Organizzazioni sindacali proclamanti la data in cui si è provveduto a dare informazione dello sciopero all'utenza. Quanto sopra, oltre ad offrire evidenti maggiori garanzie in ordine alla funzione pubblicistica dell'informazione all'utenza, consentirebbe alla Commissione una tempestiva valutazione in ordine al corretto adempimento, da parte datoriale, degli obblighi di informazione all'utenza (come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni);
- ridefinire i bacini di utenza, al fine di "attualizzarli" in base ai reali dati di traffico, in quanto profondamente mutati rispetto a quelli del 2001, sulla scorta dei quali è stata redatta la vigente Regolamentazione provvisoria;
- elevare l'intervallo minimo tra le azioni di sciopero da 10 a 15 giorni liberi per il trasporto aereo e da 20 a 30 giorni liberi per il servizio di assistenza al volo. Tali modifiche si rendono necessarie posto che, in un settore estremamente interconnesso come quello del trasporto aereo, occorre distanziare maggiormente le azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, anche sul presupposto che è consentita la concentrazione di astensioni, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuità, del servizio pubblico. Nel caso dell'assistenza al volo, l'esigenza di prevedere un intervallo di 30 giorni deriva dalla circostanza che le astensioni nel predetto settore hanno inevitabili effetti ultrattivi, vulnerando, in ogni caso, il servizio finale del trasporto aereo, in quanto determinano limitazioni delle attività anche nelle altre aree dei servizi (servizi erogati dai vettori e dalle società aeroportuali);
- prevedere la garanzia e l'assistenza di un ulteriore volo "monogiornaliero" (dalle isole verso un Aeroporto del Sud) in caso di sciopero "generale" del comparto aereo, ovvero in caso di sciopero che coinvolge più vettori. La modifica si rende necessaria atteso che, nelle ipotesi in cui si viene a determinare, per effetto dell'istituto della concentrazione, un addensamento di scioperi che coinvolgono più vettori, risulta maggiormente rispondente alle esigenze di contemperamento dei diritti "integrare" i collegamenti fuori fascia con le isole con un ulteriore volo dalle isole verso un aeroporto del Sud, con maggiore evidente garanzia per l'utenza;
- prevedere che, in caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi nazionali (o di rilevanza nazionale), la percentuale dei voli schedati dalle singole Direzioni Aeroportuali di Enac deve includere nel computo totale anche i voli autorizzati dalla Direzione Centrale di Enac, individuando la relativa procedura operativa. La modifica è frutto di una istruttoria che ha coinvolto Enac ed è volta ad evitare che, in caso di concentrazione di scioperi, si venga a determinare un sorta di "effetto moltiplicatore" delle comandate da parte delle Società aeroportuali, allorché difetti il necessario coordinamento tra Direzione Centrale di Enac e Direzioni Aeroportuali nell'individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero;
- prevedere l'obbligo per le Aziende di individuare, entro cinque giorni dalla data dell'astensione, oltre ai contingenti, anche i nominativi del personale da esonerare dallo

sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, adottando, ove possibile, un criterio di rotazione (l'eventuale ritardo dovrà essere motivato). La modifica è finalizzata a consentire ai lavoratori di conoscere, in un termine ritenuto congruo, se saranno comandati in servizio nel corso dello sciopero, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, ovvero se potranno aderire all'astensione. L'introduzione di un criterio di rotazione (ove possibile) del personale comandato risponde all'esigenza di consentire a tutti i lavoratori di esercitare il diritto di sciopero;

- prevedere l'obbligo per le Aziende di redigere un verbale all'esito delle procedure conciliative, contenente succinte motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti, al fine di dare certezza al procedimento, dato che, dalla data dell'incontro, decorrono termini per la validità delle procedure stesse;
- prevedere l'obbligo per le Organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione nei confronti delle singole Aziende, con impossibilità di aprire le vertenze direttamente nei confronti delle Associazioni datoriali. La modifica si rende necessaria, dal momento che, nel settore del trasporto aereo, le Associazioni datoriali sovente non hanno potere di rappresentanza delle Aziende loro associate e, conseguentemente, le procedure conciliative, qualora attivate nei loro confronti, finiscono col divenire un mero formalismo burocratico non essendo ipotizzabile, neanche astrattamente, una positiva composizione della vertenza;
- elevare da 45 a 60 giorni il termine decorso il quale, ai fini della proclamazione di una seconda azione di sciopero, è obbligatorio ripetere le procedure stesse (non escludendo dal detto termine gli eventuali periodi di franchigia). La modifica si rende necessaria atteso che l'eccessiva densità del calendario degli scioperi nel trasporto aereo e le regole sulla rarefazione oggettiva rendono, in alcuni casi, oggettivamente difficile trovare una "casella libera" per proclamare lo sciopero. La modifica relativa alla non esclusione dal detto computo degli eventuali periodi di franchigia si fonda sul presupposto che, per la ripetizione delle procedure di raffreddamento (in sede aziendale) e di conciliazione (in sede amministrativa), le franchigie di cui all'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria non hanno alcun impatto ostativo;
- integrare le disposizioni in materia di "Forme alternative di azione sindacale", prevedendo disposizioni volte a favorire il c.d. "sciopero virtuale", quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella ordinaria, con evidenti benefici per l'utenza;

RITENUTO

di poter accogliere l'osservazione formulata da Enac, con nota n. 51994/PROT, del 19 maggio 2014, in ordine alla previsione del divieto di procedere alla rischedulazione dei voli dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessino l'aeroporto, al fine di evitare un uso fraudolento della stessa rischedulazione, in termini di ulteriore limitazione all'esercizio del diritto di sciopero. Quanto sopra in linea con le disposizioni contenute nella circolare Enac EAL-19, del 21 dicembre 2012;

di poter accogliere l'osservazione formulata dalle Associazioni datoriali Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, Assocatering, Fairco e Ibar, con nota del 24 aprile 2014, in ordine alla modifica della denominazione delle strutture aeroportuali (SAAV,

CAAV, UAAV e NAAV), secondo la nuova denominazione, concordata recentemente con Enac, di “Centri Aeroportuali”;

di poter accogliere le osservazioni, formulate dall’Organizzazione sindacale Cildi, con nota prot. 103/SG/BVM, del 30 giugno 2014, in ordine ad una riformulazione del testo dell’articolo 1, comma 2, lett. c), della Proposta di Regolamentazione provvisoria (delibera n. 14/125/A, del 24 marzo 2014), al fine di rendere più chiara la disposizione;

di dover procedere, a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione, in data 26 maggio 2014, della delibera n. 14/231, alla soppressione del comma 3 dell’articolo 17 della suddetta Proposta di Regolamentazione;

RITENUTO, ALTRESI’

che, al fine di elaborare un testo coordinato e più chiaro per l’utenza, è opportuno che le varie disposizioni contenute nelle delibere della Commissione, adottate nel corso degli anni ed applicabili al settore del trasporto aereo, siano trasfuse nella disciplina di settore, nella logica di adottare una sorta di “testo unico” in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo;

FORMULA

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente Regolamentazione provvisoria:

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo.

PT. I

Disciplina comune al servizio finale “trasporto aereo”

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali – concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea.

2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate nella presente Regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:

- Servizio di trasporto passeggeri.

(Piloti, Assistenti di volo, Tecnici di volo, Personale di terra, Personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti dai Vettori aerei).

E’ assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle

competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

- Servizio di Assistenza al volo.

- - Servizi strumentali alla navigazione aerea (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, servizio informazioni aeronautiche, radiomisure, assistenza manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo);
- - Servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea;

- Servizi aeroportuali:

-- **A.** Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli; le direzioni aeroportuali, il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio *lost and found* nonché gli altri servizi di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo n. 18 del 1999.

-- **B.** Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).

-- **C.** Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti, questi ultimi presenti esclusivamente nelle aree sterili del sedime aeroportuale e qualora non siano presenti nelle aree stesse adeguati sistemi automatici di distribuzione di snack e bevande, in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero del personale ivi impiegato).

3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della PT. I (disciplina comune). Il campo di applicazione della PT. II (intervalli minimi tra azioni di sciopero), ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della PT. III (prestazioni indispensabili), è definito in tali parti. La PT. IV (procedura di raffreddamento e conciliazione) non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea ed ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.

Art. 2

Vincoli inderogabili

1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile, di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare, quelli derivanti:

- a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, nonché dalle norme di cui agli allegati tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano con le procedure di cui all'art. 687 del C.N. e del d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 2);
- b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile, navigazione aerea e trasporto aereo, nonché di accordi bi-multilaterali in materia di trasporti aerei;
- c) dalla normativa comunitaria.

2. Vanno, altresì, salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa:

- a) la continuità delle azioni di governo e di difesa nazionale; in particolare l'esigenza di mantenere in attività i sensori radar, i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le attività del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica Militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonché la necessità di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri di Controllo d'Area (ACC) per il regolare svolgimento del traffico aereo operativo (OAT);
- b) l'integrità dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle installazioni e delle infrastrutture aeronautiche.

3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23 maggio 1980, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000.

Art. 3

Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea

1. Le amministrazioni e le imprese, nonché i relativi dipendenti individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di sciopero, le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le necessità vitali del paese, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e per la mobilità di navigazione aerea; in particolare:

- a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale e l'approntamento di idonei scali tecnici di emergenza;
- b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'articolo 744 del C.N. e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio misure, e gli altri voli per servizi di Stato -, i voli militari condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di paesi esteri;
- c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od estere.

2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresì, tenuti a garantire le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei limiti di cui alla presente Regolamentazione provvisoria, con il rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale e comunitaria.

Art. 4

Preavviso minimo di sciopero

1. Il preavviso ha la durata minima di dodici giorni. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale.

Art. 5

Preavviso massimo di sciopero

1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a sessanta giorni.

2. I periodi di franchigia di cui all'articolo 8 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

3. Ai fini del computo del termine di preavviso massimo, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

Art. 6
Revoca tempestiva dello sciopero proclamato

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di sette giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia, ovvero dell'autorità competente alla precettazione, ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge.

Art. 7
Durata massima dello sciopero

1. La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).
2. La durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario, è di trenta giorni. Il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia.

Art. 8
Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate.

Le regole relative alla franchigia elettorale trovano applicazione anche in riferimento a eventuali turni di ballottaggio.

Art. 9
Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro

Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'articolo 1, comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente Regolamentazione provvisoria (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali, radfomisure e servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7-10 e 18-21.

Art. 10

Modalità degli scioperi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro.

2. La proclamazione, con un unico atto, di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.

3. Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell'unità produttiva (cosiddetti "scioperi a scacchiera"). Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttive.

4. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Art. 11

Comportamento in occasione di sciopero

1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall'articolo, 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in ordine alle modalità di comunicazione della proclamazione dello sciopero, a garanzia del rispetto degli obblighi di rarefazione, l'organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione della proclamazione alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della proclamazione di uno sciopero,

l'Organizzazione sindacale è tenuta a consultare i calendari degli scioperi disponibili sui siti internet della Commissione di garanzia e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, le società aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ed informare, nello stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di Enac, in base alle rispettive competenze.

3. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dell'articolo 13 della presente Regolamentazione provvisoria.

4. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 12

Divieto di scioperi concomitanti

In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro già programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell'area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea).

Art. 13

Informazione agli utenti

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali.

L'azienda comunica alle Organizzazioni sindacali proclamanti la data dell'informazione all'utenza.

PT. II

Intervalli minimi tra azioni di sciopero

Art. 14

Definizione dei bacini di utenza

1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (articolo 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue.

Bacino di utenza A (nazionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

- Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

- ACC Roma, ACC Milano, ACC Padova, ACC Brindisi
- Centri Aeroportuali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate

(c) Servizi aeroportuali:

- Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa);
- Aeroporto di Milano Linate.

Bacino di utenza B (interregionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

- Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

- Centri Aeroportuali di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Roma Ciampino e Verona Villafranca;

(c) Servizi aeroportuali:

- Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni (Venezia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.

Bacino di utenza C (regionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

- Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a più scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

- Centri Aeroportuali di Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari e Lamezia Terme

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti di Alghero, Brindisi, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Trapani e Treviso.

Bacino di utenza D (locale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

- Vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

- I Centri Aeroportuali e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale.

(c) Servizi aeroportuali:

- Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.

2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo.

Art. 15

Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo)

1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato.
2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.

Art. 16

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza

1. Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di quindici giorni liberi. E' consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso servizio e lo stesso bacino di utenza e qualora sussista la presenza di servizi minimi alternativi nell'ambito del servizio del trasporto passeggeri del trasporto aereo.
2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 17 (servizio di assistenza al volo), all'articolo 18 (servizio di conduzione di apparecchiature per l'assistenza al volo), all'articolo 19 (servizi di pulizie aeromobili e catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle astensioni proclamate per il personale tecnico addetto al servizio manutenzioni.

Art. 17

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo

1. Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di trenta giorni liberi.
2. E' consentita la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso Centro di controllo.

Art. 18

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi strumentali della navigazione aerea.

1. Nell'ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.
2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 19

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

1. Nell'ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.

2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi, ad esclusione del servizio di controllo degli accessi ai varchi, non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

PT. III

Prestazioni indispensabili

Art. 20

Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri

1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce. Con riferimento a detti voli devono essere garantiti tutti i servizi compresi lo sbarco dei passeggeri e le attività di handling, anche se dette attività avvengono oltre la mezz'ora dalle fasce protette.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3 della presente Regolamentazione provvisoria (se programmati), l'effettuazione di:

- un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;

- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;

- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro;

Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori, ai sensi dell'articolo 16 della presente Regolamentazione, è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud;

- i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).

3. Al fine di assicurare la regolarità dei voli garantiti individuati da Enac, il vettore è tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva.

4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di 15 giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i *tour operators* sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.

Art. 21

Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il servizio garantiscono l'assistenza a:

- tutti i voli la cui partenza è schedata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce; voli di posizionamento;
 - i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi (internazionali plurilaterali o bilaterali));
 - i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;
 - tutti i voli intercontinentali in arrivo;
 - i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli che ricadono nella fascia oraria dello sciopero schedati negli orari pubblicati da ciascun vettore;
 - radiomisure;
 - un collegamento monogiornaliero (ove schedato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;
 - un collegamento monogiornaliero (ove schedato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro;
- Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud.

2. In via eccezionale, e non più di una volta l'anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, può essere sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti).

Art. 22

Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea

1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità.

2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalità e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonché per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.

Art. 23
Prestazioni indispensabili nei servizi professionali
di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sarà mantenuta una funzionalità dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata.

Art. 24
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali:
servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili;
servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell'ENAC.

3. In caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi nazionali, ovvero di rilevanza nazionale, la percentuale dei voli schedati deve includere nel computo totale i voli autorizzati dalla Direzione Centrale Enac, ai sensi dell'articolo 27 della presente Regolamentazione. A tal fine la Direzione Centrale di Enac provvederà ad inviare alle Direzioni aeroportuali interessate da astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti la data dello sciopero, l'elenco dei voli da garantire, emanato ai sensi dell'articolo 27, affinché le stesse provvedano all'eventuale integrazione, nei limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2.

Art. 25
Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco)

1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.

2. Al fine di garantire un più adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilità degli utenti, assicuri un'opportuna visibilità all'azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria.

3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalità del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalità di esso deve essere in ogni caso garantita.

Art. 26

Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, in materia di ambito di applicazione, i soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attività aeroportuale).

Art. 27

Procedure per l'identificazione del programma dei voli autorizzati

1. I voli la cui effettuazione è garantita in caso di sciopero vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo casi di necessità o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti dall'orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se di breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario nell'arco di tempo interessato dallo sciopero.
2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno, altresì, indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora, per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause, le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i collegamenti identificati come indispensabili.
3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC sulla base della presentazione dell'attività prevista a programma.
4. Dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessano l'aeroporto, è fatto divieto di procedere a rischedulazione di voli.
5. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle relative destinazioni, l'ENAC è tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale ed europea.
6. Ai fini della presa in considerazione per l'eventuale inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o *stored* di presentazione dell'attività prevista a programma, si deve inoltrare la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente Direzione Aeroportuale entro e non oltre i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero.
7. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui agli articoli 802 e seguenti del Codice della Navigazione, in presenza di scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento protetto che dovrà essere assistito ed effettuato.

Art. 28

Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

1. I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. Per

comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione.

2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle Amministrazioni ed Imprese, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.

3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio.

4. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero.

PT. IV

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Art. 29

Ambito di applicazione della procedura

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della seguente procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo dell'accesso al varco); i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea e i servizi di manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.

Nell'ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell'ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

3. Nell'ambito della stessa vertenza, per la proclamazione della prima azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Art. 30

Prima fase della procedura

1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali.

2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

3 Decorso 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorso 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

5. Al fine di dare certezza al procedimento amministrativo, è obbligatoria la redazione di un verbale contenente succinte motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti.

6. La richiesta di esperimento delle procedure deve essere diretta ad una o più aziende. Non è possibile avviare le procedure di raffreddamento e di conciliazione nei confronti delle Associazioni datoriali.

Art. 31

Seconda fase della procedura

1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi:

(a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b);

(b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

2. Ricevuta, da parte dell'Autorità amministrativa la convocazione per l'esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla ricezione, e confermare la loro partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non è possibile partecipare all'incontro; dell'impossibilità, da parte dell'azienda, di partecipare all'incontro, deve essere data comunicazione anche alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del corretto adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

3. La richiesta di esperimento della seconda fase della procedura deve avvenire entro novanta giorni dalla data di conclusione della prima fase di cui all'articolo 30.

Art. 32

Ripetizione della procedura

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorso sessanta giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31. I periodi di franchigia, di cui all'articolo 8, non sospendono il termine di cui al comma precedente.

Art. 33

Forme alternative di azione sindacale

1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti

costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della presente Regolamentazione provvisoria di cui agli articoli 4 (preavviso minimo); 6 (revoca tempestiva); 7 (durata massima).

2. A fronte della proclamazione di uno sciopero virtuale ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.

In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione, rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda verserà l'importo corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.

Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a soggetti aventi finalità benefiche o di interesse sociale individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato accordo, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l'azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.

Le motivazioni della mancata adesione da parte dell'azienda allo sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla Commissione di garanzia.

Art. 34

Disposizioni finali

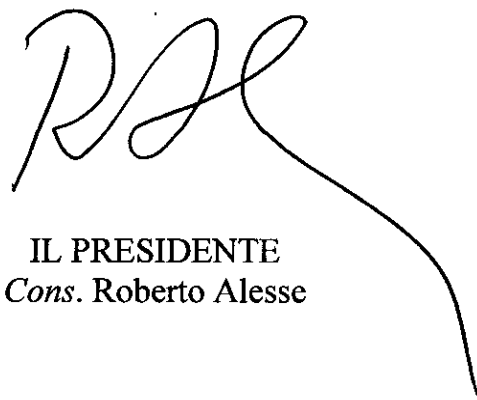
1. La presente Regolamentazione provvisoria entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Regolamentazione provvisoria, rimane assorbita ogni altra disposizione e deliberazione sin qui vigente.

DISPONE

- la comunicazione della presente delibera, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Segreterie nazionali delle seguenti Organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti – Settore Aereo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Fismic, Legea Cisl, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas, Flai Trasporti e Servizi, Fiadel, Cildi, Anpac, Avia, Anpav, Associazione Piloti Meridiana, Atm PP; a Enav, Enac, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering, Assocontrol (presso Enav), Ibar, Fairo, Techno Sky, Gruppo Alitalia, Gruppo Meridiana, EasyJet;
- la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DISPONE, ALTRESI',

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonché sul sito internet della Commissione.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'RA' followed by a long, sweeping horizontal line extending to the right.

IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse